

Prot 20091
DEL 7/11/2020



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454
www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

ORIGINALE

Ordinanza N. **380**

In data **14/11/2020**

OGGETTO: Misure di profilassi contro la diffusione della malattia infettiva da Covid-19 -
Sospensione cautelativa dell'attività didattica in presenza di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo
Ugo Foscolo da giorno 16/11/2020 a giorno 03/12/2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il *Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Visti - il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;

- l'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 79 del 23/10/2020;

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria.

Vista l'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 80 del 25/10/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020" in vigore dal 26.10.2020;

Visto l'ultimo DPCM del 03/11/2020 che prevede misure volte al contrasto della malattia da Covid-19 secondo 3 distinti scenari;

Considerato che il Decreto del Ministero della Salute emanato giorno 04/11/2020 in seguito al DPCM del 03/11/2020, all'allegato 2 contempla la Regione Calabria tra i territori a cui applicare lo scenario di criticità "Zona Rossa", prevedendo pertanto l'applicazione delle misure più stringenti previste dal DPCM citato;

Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura utile al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Dato atto che:

- questo Ufficio sta provvedendo in questi giorni all'adozione di misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avuto riguardo all'assunzione di provvedimenti atti ad incrementare il tracciamento dell'infezione e dunque ogni azione utile alla prevenzione;

- con atto Deliberativo della G.M. n. 160 del 03.11.2020 è stato attivato l'ufficio denominato "Ufficio Anticovid-19" con il compito di mettere in atto le azioni di coordinamento, prevenzione e gestione dell'attuale emergenza;

- con atto Deliberativo della G.M. n. 161 del 03.11.2020 è stato attivato il servizio di diagnostica finalizzato al tracciamento dell'infezione tramite effettuazione di tamponi rapidi;

- con atto Determinativo UOC 4 n. 95 del 11/11/2020 è stato affidato all'Associazione Croce Rossa Italiana incarico ad effettuare tamponi rapidi secondo le modalità operative comunali per la gestione dell'emergenza COVID;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 329 del 11/11/2020 con la quale in via precauzionale e nell'incertezza dello stato effettivo della diffusione del virus all'interno dell'ambiente scolastico, è stata disposta la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di pertinenza dell'Istituto Comprensivo Ugo Foscolo, al fine di attivare le procedure atte al tracciamento delle infezioni;

Dato atto che a seguito del susseguirsi delle segnalazioni da parte del dirigente scolastico nelle giornate del 11/11/2020 e del 12/11/2020, ove veniva segnalata la positività di n. 4 insegnanti del corpo docente e di un collaboratore scolastico e venivano trasmessi a questo Ente gli elenchi di studenti suddivisi per classi i quali hanno avuto contatto con i soggetti positivi, si è provveduto a:

- avviare il tracciamento dei contatti telefonando ai genitori degli alunni interessati al fine di reperire informazioni utili alla gestione dell'emergenza;
- emettere ordinanze di quarantena cautelativa per n.384 studenti e n. 23 insegnanti;

Dato atto altresì che nella giornata del 13/11/2020, a seguito dell'attività sopra descritta e delle segnalazioni dei medici curanti, è emerso che n. 10 studenti che frequentano il sopra citato istituto scolastico, sono risultati positivi al Covid e pertanto è stata disposta quarantena domiciliare per gli stessi e per l'intero nucleo familiare convivente;

Constatato che alla luce dell'attività di screening effettuata fino ad oggi, agli episodi descritti ai punti precedenti, si è in presenza di una diffusione del virus Covid-19 all'interno dell'ambiente scolastico, del quale ad oggi non si può conoscere l'effettiva entità;

Ravvisata pertanto, alla luce dei provvedimenti di quarantena cautelare disposti per docenti ed alunni e per le vicende dettagliatamente esposte, la necessità di dover intervenire in via precauzionale ed a tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 tra la cittadinanza, prorogando fino a giorno 03/12/2020 la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutti i plessi di pertinenza dell'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo";

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate e che quivi si intendono riportate, la sospensione dell'attività didattica in presenza da giorno 16/11/2020 a giorno 03/12/2020, in tutti i plessi di pertinenza dell'istituto Comprensivo Scolastico "Ugo Foscolo" di Bagnara Calabria;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito web e i canali social dell'Ente al fine di rendere massima diffusione della stessa.

La stessa potrà essere aggiornata, qualora si rendesse necessario, a seguito di nuova valutazione circa la situazione emergenziale che si è venuta a creare nelle scuole interessate o su diversa indicazione delle autorità sanitarie preposte.

Di trasmettere copia della presente ordinanza per le rispettive competenze:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- all'Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Bagnara Calabra;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Bagnara Calabra;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
- al Corpo Polizia Municipale di Bagnara Calabra
- al Responsabile ufficio Covid -19 dell'ente

AVVERTE CHE:

- il mancato rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, comporterà le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 in premessa citato;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 14/11/2020

Il Vicesindaco
P.I. Mario Romeo

